



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it

NOTA INTEGRATIVA
ALLO SCHEMA DI BILANCIO
2023-2024-2025
(Art.11, comma 5, D. Lgs.118/2011)

All.to alla Delibera G.C. nr.14 del 23.02.2023

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 – prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico-gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai servizi diventano di competenza della giunta;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE, ex fondo svalutazione crediti) e del fondo pluriennale vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico;
- nuovo documento unico di programmazione DUP in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, punto 9.11, è previsto che al bilancio di previsione debba essere allegata una nota integrativa con cui si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D. Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"* (D. Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D. Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- 1) la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali

possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come “Neutralità e imparzialità”*;

- 2) il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- 3) per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la “Pubblicità dei dati di bilancio”*;
- 4) il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di “Prevalenza della sostanza sulla forma”*.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione deve presentare almeno i seguenti contenuti:

- 1) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
- 2) La determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
- 3) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate dal risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
- 4) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall’art. 172, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- A) i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- B) il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità”*;
- C) il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’“Universalità”*;
- D) tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’“Integrità”* purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

EQUILIBRI DI BILANCIO PER GLI ESERCIZI 2023-2025

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità, è sinteticamente esposta nelle tabelle allegate dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico – finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del TUEL).

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia

quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

La stima del gettito è stata effettuata in ossequio al principio della coerenza e, per quanto possibile, al principio della continuità.

Criteri di valutazione delle entrate.

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Imposte, Tasse e Tributi locali

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

1) Tributi.

I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;

Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;

Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;

Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione della base imponibile storica in possesso dell'ente sia per quanto attiene l' IMU (rendite catastali aggiornate con dati Agenzia del Territorio e dati da PRGC per aree edificabili) che per la TARI rispetto alle superfici occupate dichiarate dai contribuenti e riscontrabili dalla banca dati comunale integrata con i dati anagrafici e delle attività produttive e per l' Addizionale Comunale IRPEF secondo i dati aggiornati delle basi di reddito imponibile 2019 sul Portale dei Comuni ovviamente in applicazione delle aliquote e dei regolamenti comunali vigenti.

La compartecipazione di imposte e tasse ristori relativi a perdite di gettito rispetto al passato oppure a modifiche sui gettiti di imposta frutto di esenzioni da normativa vigente e dalla Legge di Stabilità annuale, sono contabilizzate secondo le indicazioni dei singoli decreti di assegnazione e secondo i dati riscontrabili dal sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale.

Ovviamente l'ente nel formulare le stime di gettito ha contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'amministrazione locale o da provvedimenti del Governo.

ENTRATE TRIBUTARIE – IMU/TASI

Anche per il triennio 2023/2025 trova conferma l'unificazione IMU-TASI attuata dalla legge di bilancio 2020, ovvero l'assorbimento della Tasi nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.

I commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge nr.160/2019 (legge di bilancio 2020) definiscono la disciplina dell'imposta così come sopra novellata.

Il Comma 779 in particolare aveva stabilito, in deroga alle disposizioni vigenti, esclusivamente per l'anno 2020, la facoltà dei comuni di approvare le delibere concernenti i regolamenti e le aliquote dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-2022 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020.

Con Delibera di C.C. n.5 del 10-04-2020 sono state approvate le aliquote vigenti come da prospetto seguente:

| Tipologia imponibile | Aliquota |
|--|----------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale | esenti |
| Abitazioni principali e relative pertinenze (Cat. A1-A8-A9) | 0,4% |
| Altri fabbricati e terreni edificabili | 10,00 |
| Edifici industriali (per quota destinata allo Stato) | 0,76% |
| Edifici industriali (per quota destinata al Comune) | 0,24% |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni casolocati | 0,1% |
| FABBRICATI RURALI fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30-12-1993, NR.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-1994, nr.133. | 0,1% |

Con delibera nr. 13 del 26.06.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'applicazione della nuova imposta municipale propria e confermate le suddette aliquote così come previsto dall'articolo 1, comma 779 della Legge nr.160 del 27-12-2019 ove si stabiliva altresì che con provvedimento del Consiglio Comunale sarebbe stata eventualmente approvata entro il 30 giugno 2020 una disciplina comunale dell'imposta e, qualora necessario, si sarebbero altresì aggiunte e/o modificate le aliquote d'imposta approvate con il predetto deliberato.

La stima del gettito 2023 è stata effettuata in continuità e in ossequio al principio di coerenza.

La legge di Bilancio 2023 ha confermato la disciplina dell'Imu concernente le unità immobiliari possedute dai residenti all'estero per le quali l'imposta è applicata nella misura di 50% (n.b. *per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio italiano e che diano titolarità pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia*). Di tale agevolazione si è dovuto tenere conto nella stima sul gettito 2023, prevedendo altresì in entrata il previsto trasferimento statale compensativo.

Mentre non risulta essere stata confermata l'esenzione della prima rata dell'Imu per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse al settore del turismo (commi 599-604 Legge di Bilancio 2021). Nel comune ci sono strutture ricettive all'aria aperta, immobili adibiti alle locazioni brevi, a case vacanza e agriturismi per cui si è tenuto conto di questa minore entrata nelle previsioni di bilancio, prevedendo altresì in entrata il correlato trasferimento statale compensativo nella stessa misura del 2021.

Lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio è pari a:

2023: € 348.702,17;

2024:€ 348.702,17;

2025: € 348.702,17;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Secondo il principio contabile concernente la contabilità finanziaria potenziata *“Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento (2021) e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/ competenza, riferiti all'anno di imposta”*.

La previsione 2023 si basa sui dati contabili di accertamento ed incasso dell'addizionale 2022 registrata in conto competenza nel bilancio 2022 e in conto residui nel bilancio 2023.

Si è tenuto in considerazione anche del simulatore di incasso suggerito dal portale del federalismo fiscale attraverso cui la previsione di bilancio trova attendibilità.

L'importo iscritto nel pertinente capitolo di bilancio è di € 14.807,00.

TARI

Anche per la tari, non apportando modifiche la Legge di Bilancio 2023 rispetto a quella del 2022, si conferma a favore dei soggetti residenti all'estero l'applicazione della tassa nella misura ridotta di due terzi.

Per la Tari appare utile osservare e ribadire che nella determinazione delle tariffe si deve garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel piano economico finanziario (P.E.F.), secondo le prescrizioni ARERA contenute nella delibera nr.443/2019 e così come previsto dall'articolo 57, comma 683 bis del D.L. 26-10-2019, nr.124 (collegato fiscale) coordinato con la Legge di conversione 19-12-2019, nr.157.

Per la prima volta, con delibera di C.C. Nr. 27 del 19.12.2020, è stato approvato il P.E.F. 2020-2021 in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti ai sensi della delibera A.r.e.r.a. nr.443/2019/r/rif e le successive modifiche e integrazioni.

Con Delibera di C.C. nr.14 in data 28.05.2022 è stato individuato lo schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025, ai sensi dell'articolo 3 - tqrif, all. a alla deliberazione 15/2022/r/rif, arera). Con tale provvedimento sono stati determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema **“I” “livello qualitativo minimo”** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

Inoltre con la Delibera nr. 15 del 28.05.2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 e i documenti ad esso allegati, in accordo all'MTR 363/20 di ARERA, come predisposti dai soggetti gestori ACSM Agam Ambiente e Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, documenti integrati e comprensivi dei costi riferiti alle attività concernenti le parti del servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune; il Piano Economico Finanziario per il periodo 2023 espone un costo di € 95.859,00, per l'anno 2024 un costo di euro 104.102,00 e per l'anno 2025 un costo di euro 108.783,00.

Per l'anno 2023 le entrate tariffarie relative alle componenti di costi fissi totalizzano € 31.995,00 e le entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabili totalizzano € 63.864,00;

Così come nella valutazione del gettito stimato per il 2022 anche per l'anno 2023 si è tenuto conto della definizione delle spese e delle entrate già utilizzate per il PEF 2020-2021 in quanto il P.E.F. 2022-2025 non è stato ancora approvato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024. Resta tuttavia inteso che dovendosi presumibilmente approvare il P.E.F. 2022-2025 nella stessa seduta consiliare di approvazione

del bilancio di previsione il gettito inizialmente stimato e stanziato per il triennio 2022-2024 potrebbe subire delle variazioni di rilievo.

Lo stanziamento iniziale del relativo capitolo di Bilancio 2023-2025 è il seguente:

ANNO 2023: € 96.090,70

ANNO 2024: € 104.102,00

ANNO 2025: € 108.785,00

CANONE PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Dal 2021 pertanto le entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari e alle occupazioni di suolo pubblico sono riunite in un'unica forma di prelievo.

Il "canone unico" è comunque comprensivo di qualunque canone patrimoniale ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il Regolamento per l'applicazione del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 817 a 836 della Legge 160/2019 è stato approvato con Delibera di C.C. nr. 08 del 30.03.2021.

Anche per tale tipologia di entrata la legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune importanti modifiche. Il comma 848 riformula la disciplina delle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui al comma 831 dell'articolo 1 della Legge 27-12-2019, nr.160. La nuova disciplina, oltre a precisare quali soggetti sono obbligati al pagamento, dispone che l'importo del canone dovuto a ciascun ente, pari al numero delle utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria di euro 1,50 per i comuni fino a 20 mila abitanti, non può essere in ogni caso inferiore a euro 800.

I soggetti tenuti a comunicare il numero complessivo delle utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sono tenuti a comunicare questo dato ai Comuni entro il 30 Aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata.

È stato mantenuto aperto il capitolo tosap e imposta sulla pubblicità in relazione all'attività di recupero delle entrate in sede di accertamento, di controllo e di verifica degli anni pregressi.

Per quanto attiene il canone unico patrimoniale lo stanziamento del relativo capitolo di Bilancio è pari a euro 10 mila.

Nella previsione di gettito 2023 si è tenuto conto di quanto accertato nel 2022 a titolo di tosap permanente e temporanea con l'incremento derivante dalla sospensione dell'esenzione che la Legge di Bilancio 2022 aveva disposto fino al 31 Marzo per i titolari di autorizzazioni di suolo pubblico.

RECUPERO EVASIONE FISCALE

Il gettito derivante dallo svolgimento dell'attività di accertamento riguarda il recupero IMU, Tasi e Tari e si mantiene pressoché uguale negli importi accertati nell'anno 2022.

La valutazione degli stanziamenti tiene conto dell'attività di accertamento effettuata nell'ultimo anno dagli uffici comunali per la Tari e dalla società Stat Servizi s.r.l. per quanto concerne l'Imu e la Tasi.

La previsione di entrata per il recupero IMU è stimata in € 36.000,00 per il triennio;

La previsione di entrata per il recupero Tasi è stimata per il triennio in € 500,00/anno.

La previsione di recupero della Tari è pari a € 15.000,00 per il triennio e pari a € 5.000,00/anno.

L'attività degli uffici si sta concentrando soprattutto nella bonifica della banca dati e nel controllo delle forniture da parte dell'agenzia delle Entrate dei modelli F24 ed il relativo abbinamento ai dati di ruolo ed alle relative posizioni debitore dei contribuenti.

Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- 1) Trasferimenti da PA quali Regione, Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- 2) Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o compartecipazioni o ristori di perdite di gettito.

TRASFERIMENTI ERARIALI

Tra le entrate correnti assumono fondamentale rilievo i trasferimenti erariali. Alla data di redazione del Bilancio di Previsione dal sito del Ministero dell'Interno – www.finanzalocale.it risultano le seguenti spettanze:

- 1) Per trasferimenti compensativi per minori introiti addizionale Irpef € 307,88;
- 2) Per trasferimenti compensativi per Imu € 2.667,79

- 3) Per fattispecie specifiche di legge (incluso il concorso alla copertura adeguamento indennità del Sindaco) per € 4.394,04;

Alla data di redazione del Bilancio non risultano pubblicate le spettanze per il Fondo di solidarietà e Per risorse ex art.3, comma 1 e 2 DL 78/2015 € 24.031,58; per il fondo di solidarietà 2023 per gli enti locali si dovrà aspettare la Conferenza Stato-Città per la ratifica della Nota Metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni Standard.

Tuttavia si è ritenuto opportuno prevedere tali trasferimenti nella stessa misura del 2022 come segue:

Per fondo di solidarietà comunale € 25.583,56;

Per risorse ex art.3, comma 1 e 2 DL 78/2015 € 24.031,58;

Nel Bilancio di previsione sono state previste altresì, le risorse per le funzioni fondamentali dei Comuni così come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (artt.822-831) nella misura per l'anno 2023 di euro 7.104,23.

PNella Conferenza Stato-Città del 2 marzo 2023, tra l'altro, dovrà essere ratificata la Nota metodologica che determina la misura del Fondo di solidarietà 2023 per gli enti locali, approvata negli scorsi giorni dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- a) Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- b) Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- c) Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e da quest'anno i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio

pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale. Sempre in questa sezione di bilancio rientrano le sanzioni ex art. 208 Cds. Anche in questo caso le valutazioni sono fatte su una media di proventi a livello pluriennale e tenendo in debita considerazione le modalità ed il numero di attività di prevenzione

Entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi:

| | |
|--|------------|
| UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI | € 3.500,00 |
| TRASPORTO SCOLASTICO | € 2.000,00 |
| parcheggi/posti auto residenti | € 2.000,00 |
| Diritti di segreteria per atti urbanistico-edilizi | € 4.500,00 |

Entrate derivanti dalla gestione dei beni:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| fitti reali di terreni e fabbricati | € 5.900,00 |
| concessioni cimiteriali | € 10.000,00 |

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- 1) **Trasferimenti in conto capitale.** Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- 2) **Alienazioni immobiliari.** Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;

- 3) **Alienazione di beni o servizi non immobiliari.** L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- 4) **Cessione diritti superficie.** La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- 5) **Concessione di diritti patrimoniali.** Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con Delibera di G.C. nr. 9 in seduta del 23.02.2023 è stato approvato l'elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione ovvero alienazione ai sensi dell'articolo 58 D.L. 25.06.2008, NR.112, convertito in Legge 06.08.2008, nr.133, per un valore complessivo di € 1.182,00 come da perizia di stima da parte dell'ufficio tecnico.

Tali risorse sono state destinate a coprire le spese di investimento.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE E MONETIZZAZIONI

In questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione il cui importo è stato stimato in € 13.116,43, inclusi € 500,00 per le monetizzazioni ed € 2.580,00 per le sanzioni in materia urbanistica.

Per questo tipo di entrata i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni.

La destinazione ovvero l'utilizzo di tali somme risultano vincolati ai sensi della Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 460, Legge nr.232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Con tale norma sono stati finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili.

Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Sul testo del comma 460 è tuttavia intervenuto il Legislatore in sede di conversione del decreto Legge Milleproroghe (d.l. 162/2019) avvenuta con L. 8/2020 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 e in vigore dal 1° marzo 2020. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il comma 5-quinquies dell'art. 13 del decreto che prevede testualmente che all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si è infine aggiunto il seguente periodo: **“A decorrere dal 1° aprile 2020** le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”.

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 ed annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di

urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione"), a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertato

Nel bilancio 2023-2025 tali proventi sono stati destinati ad interventi la manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione.

Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip.300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;

- Assunzione di prestito flessibile

- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità

- Anticipazioni di liquidità a lungo termine

- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il comma 782 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha modificato il comma 555 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria richiedibile dall'ente locale può essere pari ai 5/12 (anziché ai 3/12 previsti dall'art. 222 del TUEL- Decreto Legislativo n. 267 del 2000) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, fino a tutto il 2025.

In sintesi, mentre la versione originaria del citato comma 555 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 prevedeva l'aumento ai 5/12 solo per il triennio 2020-2022, la modifica introdotta dalla nuova Legge di bilancio 2023 lo estende fino al 2025.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 così come modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126, in particolare al punto 3.3. e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relative ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono stati calcolati:

- 1) Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;
- 2) Negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- 3) A partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.
- 4) Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dal prospetto di calcolo

allegato per singola tipologia di entrata. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere infatti articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

- 5) Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.
- 6) Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento, non è stato previsto il FCDE
- 7) Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.
- 8) Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella presente nota integrativa al bilancio.

Il principio contabile concernente il F.C.D.E. è stato via via integrato.

Dall'art. 1 comma 509 della Legge 23.12.2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015 – che ha previsto: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità all'allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pari almeno al 55%. Nel 2017 almeno al 70 per cento.

Dalla legge 27.12.2017 n. 205 "Legge di stabilità 2018" che ha introdotto altresì un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In particolare, il comma 882 ha modificato il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità da iscriverne nel bilancio di previsione, a partire dal 2018. Già dalla Legge di Bilancio 2018 quindi è stata prevista una spalmatura dell'accantonamento minimo che ogni anno l'Ente è tenuto ad effettuare per sottrarre dalla capacità di spesa le somme che potrebbero non essere incassate.

La riduzione delle percentuali minime di accantonamento ha corrisposto all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento del FCDE nel bilancio di previsione è stato pertanto prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.

La Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160- commi 79-80) è nuovamente intervenuta nella definizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE), stabilendo che nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100% , se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono stati rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero qualora gli indicatori di pagamento dei debiti commerciali siano rispettosi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b).

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti. Il successivo comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

L'Ente non si è avvalso di tale facoltà in quanto dalla verifica effettuata alla data del 31.12.2021 ha registrato un ritardo annuale dei pagamenti pari a 16,07 giorni e sta effettuando inoltre la bonifica dei dati del debito pregresso presenti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti per allinearli con quelli risultanti in contabilità.

Infine, come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge nr.27 del 24-04-2020, a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Con detto articolo il legislatore ha inteso concedere una deroga per sterilizzare il calcolo del FCDE a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel 2020, riconoscendo l'opportunità di considerare le annualità dal 2015 al 2019.

In relazione a quanto sopra, l'Ente non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

Il FCDE è stato determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

Il periodo storico preso in considerazione nella previsione di bilancio 2023-2025 è il quinquennio 2018/2022.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrata in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1) individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

2) calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra:

incassi in c/competenza esercizio X più incassi esercizio x+1 in c/residui esercizio X / accertamenti esercizio X

*

*** rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.**

3) determinare l'importo dell'accantonamento annuale del fondo da iscrivere in bilancio.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei fondi iscritti a bilancio.

Per ciascuna tipologia di entrata individuata è stata applicata la modalità della media semplice (principio contabile 4.2).

In relazione al nostro Ente le tipologie di entrata individuate e considerate di dubbia e difficile esazione per le quali si é provveduto all'accantonamento al FCDE sono rappresentate dalla Tari, dagli accertamenti Imu-tasi e dai fitti/canoni di locazione che hanno registrato una certa sofferenza nell'ultimo triennio.

In sede di previsione invece non sono state più considerate le entrate derivati dai proventi dell'acquedotto/fognatura e depurazione in quanto nella gestione del servizio idrico integrato è subentrata al Comune la Società Como Acqua s.r.l.

Non sono stati ritenuti di difficile esigibilità invece i canoni patrimoniali relativi alle concessioni cimiteriali, i canoni posti auto così pure le entrate della Tosap/cosap /canone patrimoniale le cui entrate sono spesso garantite con i depositi cauzionali. Le altre entrate che non sono state oggetto di iscrizione al F.C.D.E. in quanto accertate con il criterio di cassa sulla base dei principi contabili (es. proventi dei diritti di segreteria su atti urbanistico edilizi, proventi posti auto, proventi utilizzo impianti sportivi).

Occorre osservare che, relativamente agli esercizi per i quali il principio contabile prevede di considerare gli incassi in c/competenza, viene data la possibilità agli enti di prendere a riferimento anche gli incassi intervenuti nell'esercizio successivo in conto residui; ad esempio, con riferimento all'annualità 2020, e' possibile considerare:

- gli incassi in competenza 2020;
- gli incassi in c/residui intervenuti nel 2021, a valere sugli accertamenti dell'esercizio 2020.

Tale criterio e'vantaggioso in quanto permette di migliorare la % di riscossione, abbassando quella del fcde. Chi intende avvalersi di questa facoltà, deve però slittare indietro di un anno il quinquennio temporale di riferimento.

Un ulteriore aspetto da evidenziare in questa sede concerne le previsioni di cassa delle entrate di dubbia e difficile esazione per le quali occorre tenere in considerazione il rischio rappresentato dal F.C.D.E. La regola vuole che venga portato in detrazione l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione e l'importo accantonato nel risultato di amministrazione.

La formula da utilizzare per elaborare la previsione di cassa sarà quindi la seguente:

+ previsione di competenza

+ residui presunti

-fcde di previsione

-fcde risultato di amministrazione

= PREVISIONE DI CASSA ENTRATE DIFFICILE ESAZIONE

La quota FCDE nel Bilancio di previsione 2023-2025 é stata applicata per i seguenti importi e con le seguenti percentuali in riferimento alle diverse annualità del bilancio triennale.

| Anno | Accantonamento minmo Obbligatorio al fondo | FCDE stanziato in bilancio | % minima stabilita dalla legge | % effettiva applicata |
|------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2023 | 34.158,78 | 34.158,78 | 100% | 100% |
| 2024 | 33.008,13 | 33.008,13 | 100% | 100% |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------|------|
| 2025 | 30.981,90 | 30.981,90 | 100% | 100% |
|------|-----------|-----------|------|------|

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO.

FONDO SPESE PER PASSIVITA' POTENZIALI E DERIVANTI DA CONTENZIOSO

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 s.m.i. – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'ente costituisca un apposito "Fondo rischi".

Le somme stanziare a tale fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata dal risultato di amministrazione – risparmio forzoso -.

Tale fondo è stato costituito in quanto sebbene non vi siano allo stato attuale cause in corso, si è prudentemente prevista la somma totale di € 500,00.

2) FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi della legge 27/12/2013, n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate, ivi comprese le aziende speciali e le istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Il Decreto Legislativo 175/2016 - Art. 21- "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali" dispone che ***"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione."***

Così come nei decorsi anni anche nel Bilancio 2023 non sono stati previsti accantonamenti per perdite delle società dell'anno precedente (2022) in quanto non sono stati forniti i dati dei risultati economici e agli atti dell'Ente non risultano richieste in tale senso.

Nel caso di eventuali perdite che si dovessero rilevare dai bilanci e comunicate dalle società partecipate, si procederà con l'eventuale variazione al bilancio per accantonare le somme previste che, comunque, viste le modeste quote di partecipazione, saranno di non rilevante entità.

3) FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del sindaco" per un importo di € 2.208,00 che in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione vincolato.

Per quanto concerne l'indennità del Sindaco occorre ricordare sia il D.L. 26 Ottobre 2019, nr.124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n.157, che ha previsto la rimodulazione della stessa.

Infatti l'articolo 57-*quater recante "Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia, recita testualmente:*

- 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, nr.,26, è inserito il seguente:
"8bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".**
- 2. A titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si prevede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n.208**
- 3. Il fondo di cui al comma 2 ripartito tra i comuni interessati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali."**

Nello specifico, l'articolo 57-*quater*, comma 1, del D.L. 26.10.2019, nr.124, convertito, con modificazioni, con Legge 19 Dicembre 2019, nr.157, nell'integrare l'articolo 82 del D.Lgs. nr.267/2000 ha disposto di rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco per i comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti nella misura massima lorda di euro 1.659,36 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 1, comma 54 della Legge nr.26/2005 (ritenuta ormai strutturale dalla Deliberazione nr.1/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.

Nell'allegato "A" al D.M. 23 Luglio 2020 risultava poi indicata la misura di contributo statale a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere annuo dell'incremento per singolo comune che per i comuni fino a 1.000 abitanti è pari a € 3.287,58, corrispondente ad un incremento lordo del 55 per cento dell'incremento consentito.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000. Il comma 583 dell'articolo 1 prevede nello specifico che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base 2 delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

E' stata prevista inoltre (comma 584), in sede di prima applicazione, che tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune.

Il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal DM 119/2000.

Il comma 586 stanZIA le risorse per l'attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il comma 587 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati e dispone che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Il Comune di Claino con Osteno ha previsto l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024.

Con Delibera di G.C. Nr.41 del 30-10-2020 prima e con Delibera di G.C. nr. 03 del 01.03.2022 successivamente il Comune di Claino con Osteno ha provveduto ad adeguare l'indennità del Sindaco prevedendo altresì le misure corrispondenti al concorso statale e quindi senza maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente ma comunque nel rispetto della normativa.

Occorre evidenziare inoltre che l'aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL1. La norma infatti non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell'ammontare complessivo percepito che è pari, appunto, per la surrichiamata norma del TUEL, ad un quarto dell'indennità del Sindaco come rideterminata dalla Legge di Bilancio.

Del primo adeguamento si è già tenuto conto in sede di rendiconto per gli anni 2020 e 2021 e si dovrà tenere conto del successivo adeguamento a partire dal rendiconto 2022 con riferimento alla previsione di Bilancio 2023 e all'apposito fondo indennità di fine mandato del Sindaco il cui importo esposto comprende anche il costo dell'irap.

In bilancio è stato previsto altresì in entrata il trasferimento statale a copertura del maggior onere all'interno della previsione di Bilancio -capitolo 66- art.1- "altri trasferimenti correnti dello stato".

4) FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

Il punto 5.2 lettera a) del D.Lgs. nr.118/2011, corretto ed integrato, prevede che l'imputazione della spesa per i rinnovi contrattuali avvenga nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale a meno che gli stessi contratti prevedano il differimento degli effetti economici.

Il 16 Novembre 2022 é stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo di lavoro per il comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021 ed applicata la quota di avanzo accantonata sull'avanzo di amministrazione 2021 a tale titolo per l'importo di € 1.650,00.

Il CCNL 16.11.2022 ha avuto validità economica e giuridica fino al 31/12/2021.

Dal 1° gennaio 2022 si è tornati in regime di vacanza contrattuale.

La legge di Bilancio 2020 aveva individuato per lo Stato le risorse necessarie a far fronte ai rinnovi contrattuali. Le suddette risorse corrisponderebbero ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3% per il 2019, all'1,9% per il 2020 e al 3,5% a decorrere dal 2021.

Sulla base di tali stime gli Enti locali, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al prossimo triennio potranno provvedere ad accantonare in bilancio le relative risorse.

In via presuntiva, fino a quando non sarà emanato l'apposito decreto si è ritenuto di calcolare gli oneri derivanti tenendo in considerazione le seguenti % sul MONTE SALARI 2021:

| TIPOLOGIA | ANNO 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Incremento nuovo ccnl | 0,45% | 0,70% | 0,70% |
| Elemento perequativo | 0,1% | 0,1% | 01% |

Nello schema di bilancio 2023-2025 sono state accantonate a tale titolo le somme stimate nella missione 20 (fondi ed accantonamenti) - Programma 3 (altri fondi) pari a € 6.000,00 così suddivise nel triennio:

ANNO 2023: € 1.500,00;

ANNO 2024: € 2.000,00;

ANNO 2025: € 2.500,00.

5) FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA (MISSIONE 20- PROGRAMMA 1)

La consistenza del fondo di riserva ordinario é così prevista:

| | Bilancio 2023 | Bilancio 2024 | Bilancio 2025 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo di riserva | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spesa corrente | 711.676,55 | 657.623,85 | 660.304,85 |
| % incidenza | 0,42 | 0,46 | 0,45 |

e rientra nei limiti previsti dall'art.166 del Tuel 267/2000 ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (minimo 0,30% max 2% spesa corrente), fermo restando che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- a) se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. *(In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio)*
- b) se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

A tal proposito si fa rilevare che l'Ente sta effettuando le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili.

Poiché è stato rilevato un ritardo annuale nei pagamenti pari al 16,07% si è disposto prudentemente un accantonamento pari a € 3.000,00 all'apposito fondo istituito nel bilancio di previsione 2023/2025 al capitolo 10181107- art.1-.

Si fa presente che l'Ente si adopererà per porre in essere tutte le necessarie misure organizzative per garantire entro il termine dell'esercizio 2023 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

6) FONDO DI RISERVA DI CASSA

Per quanto concerne il FONDO DI RISERVA DI CASSA è stato istituito un apposito capitolo nel Bilancio di previsione con sole previsioni di cassa (n.b. il fondo di riserva di cassa è l'unico capitolo della missione 20 che ha previsioni di cassa).

La consistenza del fondo rientra nei limiti previsti dall'articolo 166, comma 2-quarter, Tuel 267/2000, modificato dall'articolo nr.74 del D. Lgs. Nr.118/2011, introdotto dal D. Lgs. Nr.126/2014 che testualmente recita: *"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo"* come si evince dal seguente prospetto:

Spese Finali – Quadro Generale riassuntivo- Cassa

| | |
|--|--|
| Titolo I – Spese correnti | 767.707,62 |
| Titolo II- Spese in conto capitale | 2.889.755,71 |
| Titolo III- Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 |
| Titolo IV- Spese per Rimborso Prestiti | 3.000,00 |
| Titolo V- Chiusura Anticipazioni ricevute da Tesoriere | 273.240,00 |
| Titolo 7 – Usicte per conto tersi e partite di giro | 409.715,12 |
| Totale Spese finali | 4.343.418,45 |
| Totale Stanziamento di cassa | 4.343.418,45 |
| Fondo Di riserva di Cassa | € 5.600,59 0,2% su € Fondo di cassa finale presunto € 4.343.418,45 334.465,47 |

N.B. Nella formulazione delle previsioni di cassa, si possono utilizzare diversi metodi:

1) METODO ANALITICO: le previsioni di cassa vengono effettuate in maniera puntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, i cronoprogrammi di spesa. Questo metodo è sicuramente quello consigliato ma è anche il più impegnativo e richiede più tempo;

2) METODO SINTETICO: generalmente i programmi di contabilità possiedono delle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa in maniera automatica. Ad esempio: PREVISIONI DI CASSA (CA) uguali a: PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI oppure PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) + RESIDUI PRESUNTI (Rpres) oppure PREVISIONI DI SOLA COMPETENZA (CP).

L'art. 162, comma 6, del Tuel ed il correlato art. 193 (salvaguardia) non obbligano al pareggio di cassa. Si limitano a prescrivere che il FONDO DI CASSA FINALE NON SIA NEGATIVO.

Nella predisposizione del Bilancio 2023 le previsioni di cassa si riferiscono alle previsione di competenza + i residui presunti.

Le spese correnti del bilancio di previsione 2023-2025 riepilogate secondo i "Macroaggregati" come da prospetto allegato.

La voce che assorbe più risorse nella parte corrente della spesa è quella relativa al macroaggregato "Acquisto di beni e servizi", con una previsione 2023 di € 342.449,83. In questa voce sono comprese, tra le spese più rilevanti, servizi come la gestione del servizio rifiuti (di euro 91.602,20), spese per illuminazione pubblica e gestione impianti della pubblica illuminazione (euro 28.100,00), spese per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia per euro 20.388,00 , spese per la viabilità ed i servizi tecnico-manutentivi per € 38.000,00).

Il macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente" prevede spese nel 2023 per 205.951,00 euro. In questa voce non sono comprese le spese relative all'IRAP, contenute nel macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'ente".

Per il macroaggregato "Altre spese correnti" si prevede nel 2023 una spesa di 54.249,90 euro: sono compresi i versamenti I.V.A. per attività soggette al tributo, gli accantonamenti ai diversi fondi.

Il macroaggregato "Trasferimenti correnti" ha una previsione 2023 di euro 84.750,70, riguardanti l'ambito dell'istruzione e del diritto allo studio e per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Gli altri macroaggregati,

hanno peso complessivo minore: sono le "Imposte e tasse" a carico dell'ente (17.200,00 euro), i maggiori stanziamenti riguardano l'IRAP del personale dipendente e degli amministratori).

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulate in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favour dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – principio 3.3 -;
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
4. altri accantonamenti: indennità di fine mandato sindaco maturata al 31-12-2022

Poichè la proposta di bilancio 2023-2025 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto di gestione 2022 e con gestione ancora in corso, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2022 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2023-2025 è stato peraltro conseguito senza necessità di applicare il risultato di amministrazione presunto a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio si possono applicare i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

| | |
|--|------------|
| Risultato di amministrazione iniziale presunto dell'esercizio 2022 | 250.754,44 |
| Di cui FPV iniziale dell'esercizio 2022 | 647.697,98 |

| | |
|--|--------------|
| | |
| Entrate già accertate nell'esercizio 2022 | 2.851.506,81 |
| Uscite già impregnate nell'esercizio 2022 | 3.539.083,71 |
| Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022 | 5.237,59 |
| Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021 | 1,20 |
| Avanzo di amministrazione 2022 presunto alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 | 216.114,41 |
| F.P.V. dell'esercizio 2022 | 0,00 |
| Risultato di amministrazione presunto al 31-12-2022 | 216.114,41 |
| Accantonamenti*: N.B. Sono riportati i dati del conto del bilancio 2021. I vincoli e gli accantonamenti potranno essere modificati solo in sede di approvazione del rendiconto 2022 | |
| FCDE | € 109.884,95 |
| Indennità di fine mandato sindaco maturata al 31-12-2022 | € 6.333,57 |

| | |
|---|--------------|
| Fondo rinnovi contrattuali | € 1650,00 |
| Fondo passività potenziali | € 3.750,00 |
| Passività derivanti da contenzioso | € 2.510 |
| fondo debiti commerciali | € 1.120,00 |
| Totale accantonamenti | € 122.738,52 |
| Vincoli: | |
| - derivanti da leggi e dai principi contabili | € 3.916,42 |
| - derivanti da trasferimenti | € 985,69 |
| - attribuiti dall'ente | |
| Totale vincoli ed accantonamenti | € 127.640,63 |
| Avanzo presunto disponibile | € 88.473,78 |

L'avanzo di amministrazione presunto 2022 redatto sulla scorta dei dati rinvenuti dalla gestione 2022 risulta pari a € 216.114,41 come dimostrato dal prospetto allegato allo schema di bilancio 2023-2025 ed altresì alla presente.

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.

1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successive a quello in corso in cui il Fondo si è generato e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. lgs. Nr.118/2011 e rendere pertanto evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo pluriennale vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio – competenza potenziata – con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio di pareggio tra l'entrata – finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata – e la spesa complessiva dell'intervento previsto – somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita.

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31.12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative ai procedimenti sorti in esercizi precedenti – componenti pregresse del FPV/U – e delle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso – componente nuova del FPV/U-.

In fase di predisposizione del bilancio 2022-2024 il FPV non è stato possibile quantificarlo in quanto la maggior parte degli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, sono stati conclusi entro l'anno. Per la parte corrente la composizione per missioni e programmi del FPV sarà riferito al trattamento accessorio del personale dipendente nel rispetto dei principi contabili.

Il f.p.v. pertanto verrà successivamente definito in sede di riaccertamento ordinario. In ogni caso si ha cura di precisare che in base all'evoluzione dei cronoprogrammi non si ravvisa l'ipotesi di reimputazioni di residui passivi nel triennio 2023-2025 mentre appare probabile in virtù dei cronoprogrammi 2022-2024 che si formi nuovo fpv in conto competenza 2023.

Vincolo di destinazione per il 10% delle entrate da alienazioni non utilizzato per abbattere i mutui.

Un discorso a parte merita la norma che impone agli enti territoriali di destinare il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile in via prioritaria all'estinzione anticipata dei mutui ovvero all'estinzione anticipata del proprio indebitamento e la restante parte a spese di investimento.

LA Corte dei conti per le Marche (deliberazione n. 32/2018), chiamata a pronunciarsi su questo tema da un Comune ha peraltro chiarito che tale quota se non estinuita all'estinzione di mutui e prestiti confluisce nella parte vincolata del risultato di amministrazione e non fra le quote accantonate.

Dalla lettura della norma, come autorevolmente sostenuto dai magistrati contabili, emerge la previsione espressa del vincolo di destinazione di questi proventi che gli enti hanno l'obbligo di rispettare.

Qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto a estinguere anticipatamente il proprio debito, le risorse non utilizzate devono confluire, in sede di rendiconto, nella quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta alle eventuali somme provenienti dagli esercizi precedenti e potranno essere utilizzate nel momento in cui l'ente decida di procedere a ridurre il proprio debito. Si tratta, infatti, di risorse soggette a vincoli di destinazione derivanti in modo specifico dalla normativa che prevede queste finalità come prioritarie, senza alcuna possibilità da parte dell'ente di disporne in maniera difforme a quanto prescritto.

Peraltro la giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte affermato l'obbligo che incombe sugli enti locali di destinare la percentuale in questione alla riduzione del proprio indebitamento, "non residuando in capo agli stessi alcun margine di discrezionalità, essendo dal legislatore questo fine ritenuto come prevalente (deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 85/2016/PAR, n. 81/2017/PAR e n. 293/2017/PAR).

Per completezza di informazione appare opportuno ricordare le deroghe che alcune disposizioni speciali consentono, esclusivamente in via eccezionale, di utilizzare le entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili per finanziarie spese correnti, ad esempio, nelle ipotesi previste dall'articolo 255, comma 9, del Tuel, ove l'ente versi in situazione di dissesto, oppure dall'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del Tuel nel caso in cui l'ente abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, o ancora dall'articolo 193, comma 3, del Tuel per la conservazione degli equilibri di bilancio. Norma analoga era già stata varata con l'articolo 2, comma 4, del Dm 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato.

Il Comune di Claino con Osteno non si trova nella condizione di prevista dalla norma in questione e l'alienazione/affrancazione dei beni immobili (terreni) per importi alquanto esigui è stata destinata al finanziamento di spese di investimento e quindi all'accrescimento del patrimonio dell'ente.

ALTRE CONSIDERAZIONI SUI FENOMENI MONITORATI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di

previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U).

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- 1) Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- 2) Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- 3) Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- 4) Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- 5) Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- 6) Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite,

pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- 7) Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziare le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri
- 8) Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- 9) Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;

- 10) Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere; Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo; Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse; Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- 11) Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- 12) Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche

contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

Adeguamento del crono programma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;

Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;

Concessione di finanziamento. Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che

qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Modalità di finanziamento degli investimenti

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica

destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi). Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- 1) **Grado di copertura**. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- 2) **Criterio d'imputazione**. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- 3) **Finanziamento con avanzo effettivo**. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- 4) **Permessi a costruire**. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E/O CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Come precisato nel DUP, per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione parteciperà ai bandi nazionali/regionali a cui sarà interessata. L'Amministrazione si è riservata inoltre di partecipare a bandi con fondazioni, istituzioni private ai fini di reperire risorse straordinarie per il finanziamento degli investimenti.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria ovvero nel corso del periodo di bilancio non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Le spese di investimento sono finanziate con risorse proprie o con contributi provenienti dal settore pubblico.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del documento unico di programmazione ed all'allegato prospetto di sintesi.

CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI.

I cronoprogrammi degli investimenti previsti e finanziati con risorse proprie e contributi da amministrazioni pubbliche saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere acquisito le relative entrate.

Le altre spese per investimenti sono previste con l'obiettivo di essere realizzate entro il 31-12-2023, fermo restando che in corso d'anno si verificheranno i relativi cronoprogrammi al fine di adeguare l'esigibilità delle spese e la conseguente costituzione di FPV di spesa.

Il titolo 2° della spesa, al netto del FPV, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

RISORSE DISPONIBILI

| | |
|--|---------------------|
| Fondi propri: | |
| - contributi permessi di costruire | € 13.116,43 |
| - alienazione di beni/affrancazioni | € 1.000,00 |
| - ristorno frontalieri | € 139.000,00 |
| - contributi da amministrazioni pubbliche | € 221.790,52 |

Nel Bilancio di previsione oltre al contributo statale di Euro 50.000,00 previsto dalla Legge di Bilancio per le annualità dal 2020 al 2023 per i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, è stato previsto il contributo di euro 5.000,00 assegnato ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5 mila abitanti con il D.M. 14.01.2022 attuativo dell'articolo 1, comma 407 della Legge di Bilancio 2022 e pluriennale 2022-2024, finalizzato alla manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e dell'arredo urbano. Nel Bilancio dell'Ente 2023 tale contributo è stato destinato all'intero finanziamento della messa in sicurezza delle strade comunali, l'arredo urbano nella misura massima di euro 5.000,00.

Inoltre è stato previsto il contributo statale di euro 83.790,52 previsto dal Decreto Ministeriale del 20 Gennaio 2023 ex D.L. 34/2019 per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Tale contributo è stato interamente destinato alla messa in sicurezza delle strade comunali.

E' stato previsto nella misura non accertata di euro 12.000,00 il contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 607 a 609 per i piccoli comuni a vocazione turistica. L'importo effettivo sarà definito da apposito decreto ministeriale.

Dal 2020 l'Ente non beneficia più delle entrate derivanti dai canoni demaniali riscossi dall'Autorità di Bacino. La stessa Autorità si è impegnata a finanziare ovvero a realizzare specifici progetti di opere pubbliche che interessano il bacino lacuale di sua competenza ma interessanti il territorio comunale. E' stato previsto un contributo di euro 28.000,00 per la sistemazione della spiaggia di Righeggia, su un progetto già presentato lo scorso anno e non finanziato.

Riguardo ai proventi per il rilascio dei permessi di costruire, tenuto conto che l'accertamento di tale particolare entrata dipende dalla richiesta di costruire, il cui andamento è influenzato dall'andamento del mercato immobiliare, sarà necessario impegnare la spesa corrispondente solo al momento dell'accertamento dell'entrata.

Anche in questa sede appare utile ricordare che la legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- c) interventi di riuso e di rigenerazione;
- d) interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- e) acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- f) interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- g) interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- h) spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 aveva previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali potessero utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001

Tale previsione non è stata riproposta già dall'esercizio 2021.

In ogni caso nel Bilancio di previsione 2023-2025 i proventi delle concessioni edilizie sono state destinate al finanziamento delle spese di investimento e nel rispetto della destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 460 della Legge nr.232/2016 prospetto.

Mentre occorre evidenziare in questa sede quanto previsto per il ristorno frontalieri: a partire dal 2022, per i Comuni di frontiera sarà possibile per i Comuni di frontiera come il nostro di poter usare per la spesa corrente il 50% dei ristorni dei frontalieri che saranno versati nel 2022 e nel 2023.

Anche i proventi derivanti dal ristorno frontalieri ex Legge 26 Luglio 1975, nr.3 Legge 26 luglio 1975 N. 386 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 223 del 22 agosto 1975 avente ad oggetto l'approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974) sono stati interamente destinati a coprire spese di investimento come sopra precisato e come da allegato prospetto.

Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio.

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla.

Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- 1) presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- 2) non possa mai essere fissa e costante
- 3) manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- 4) sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011, in particolare, precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che: "sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

f) le accensioni di prestiti;

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute ed al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci si è posti il problema su una loro diversa imputazione destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.

Le entrate non ricorrenti per il Comune di Claino con Osteno sono:

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Claino Con Osteno non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI I CUI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE.

Con delibera di C.C. nr.18 del 10-07-2015 è stata prorogata la durata dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli per ulteriori dieci anni dalla data di scadenza fissata al 13 Luglio 2016.

Il Bilancio 2019 dell'Azienda Speciale Centro Lario e Valli é consultabile sul sito internet www.aziendasocialecentrolarioevalli, sezione amministrazione trasparente.

Non vi sono agli atti dell'Ente altri enti ed organismi strumentali i cui bilanci sono stati o devono essere approvati dall'ente.

ENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Con delibera di C.C. nr.25 del 16-10-2015 il Comune di Claino con Osteno ha aderito alla Società Como Acqua s.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato acquistando la corrispondente quota sociale pari a nominali euro 65,35 e versati euro 65,35. Alla data odierna il valore del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato risulta pari a euro 542.426,70.

A seguito adozione delle seguenti Deliberazioni: C.C. nr.34 del 16.12.2022 di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31-12-2021 di cui all'art. 20, co. 1, del **d.lgs. n. 175/2016** ed articolo 26, comma 11, D.lgs. nr.100 del 16-06-2017 risulta il mantenimento delle seguenti partecipazioni

| SOCIETA' | Quota di partecipazione |
|-------------------|-------------------------|
| CPT S.p.A. | 0,133 |
| COMO ACQUA S.R.L. | 0,1065 |

Il mantenimento della partecipazione in C.P.T. S.p.A. è subordinato alla conclusione del programma di razionalizzazione improntato sulla fusione per incorporazione di SPT Holding S.p.A. in C.P.T. S.p.A.

I bilanci delle società partecipate sono disponibili sui seguenti siti internet:

1) www.cptcomo.it

2) www.comoacqua.it

Non sono previste nel bilancio 2023 accantonamenti per perdite delle società dell'anno precedente (2021) in quanto non sono stati forniti I dati dei risultati economici e agli atti dell'Ente non risultano richieste in tale senso.

Inoltre, dal 1° Luglio 2020 si è completata la procedura di subentro da parte di Como Acqua S.r.l. nella gestione del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato).

Nel caso di eventuali perdite che si rileveranno dai bilanci 2021 comunicate dalle società partecipate, si procederà con l'eventuale variazione al bilancio per accantonare le somme previste che, comunque, viste le modeste quote di partecipazione, saranno di non rilevante entità.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; - condoni; - gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; - entrate per eventi calamitosi; - alienazione di immobilizzazioni; - le accensioni di prestiti; - contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" al provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti: - le consultazioni elettorali o referendarie locali, - i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, - gli eventi calamitosi, - le sentenze esecutive ed atti equiparati, - gli investimenti diretti, - i contributi agli investimenti. Tale classificazione necessita per sua natura di un costante aggiornamento delle codifiche e metodologicamente l'amministrazione procede aggiornandole sulla base delle reali necessità.

Rispetto limite delle spese di personale

Sono osservati I limiti delle spese di personale ai sensi dell'art.1, comma 562 della Legge 296/2006 sia in termini assoluti che percentuali, come evidenziato nell'allegato prospetto.

La programmazione del fabbisogno del personale prevista dall'articolo 39, comam 1, della Legge 449/1997 e dall'articolo 6, del d. Lgs. Nr.16572001 é stata approvata con atto della Giunta Comunale nr.10 del 23.02.2023.

La previsione annuale e pluriennale é coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione sopra indicato.

Si allega nota esplicativa sulla capacità assunzionale dell'ente ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del D.L. 34/2019.

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio non supera complessivamente il corrispondente ammontare dell'esercizio 2016, così come prescritto dal D. Lgs. Nr.75/2017.

Si ha cura di precisare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 in materia di personale per gli enti locali e tuttora in vigore.

- 1) Il comma 69 autorizza i Comuni ad assumere personale a tempo determinato e parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 562 della Legge 27 Dicembre 2006, nr.296,

Il successivo comma 70 prevede tuttavia che le somme per tali assunzioni sono a carico del bilancio degli enti.

La norma non specifica se tali assunzioni siano in deroga anche alle limitazioni al lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.

Tali assunzioni non rientrano però nelle limitazioni quantitative ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. 21-05-2018 (articolo 50, comma 4).

Per questo punto si rimanda al parere sulla capacità assunzionale dell'Ente allegato alla Delibera di G.C. 09 del 01.03.2022.

Occorre ricordare, tuttavia, che per tali assunzioni è stata prevista la possibilità per gli enti di richiedere un finanziamento ad uno specifico fondo creato presso il Ministero dello Sviluppo economico.

- 2) Per quanto attiene nello specifico al trattamento accessorio del personale dipendente, la Legge di Bilancio 2021, al comma 870, prevede la possibilità per il 2021 di aumentare il fondo- parte variabile- con le risorse non utilizzate nel corso del 2020 per remunerare prestazioni di lavoro straordinario del personale civile nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio.

Per quanto previsto al punto 2) si rimanda alle decisioni che verranno assunte in sede di contrattazione integrativa.

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che sulla base delle previsioni del nuovo CCNL Enti locali e Regioni potranno superare il tetto del salario accessorio del 2016, dovranno finanziare i maggiori costi derivanti dal reinquadramento del personale e dovranno stanziare le risorse per consentire la erogazione della indennità di vacanza contrattuale per la mancata stipula dei CCNL del triennio 2022/2024;

Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario -Parametri di deficit strutturale .

Il Decreto del 28 dicembre 2018 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, ha individuato un nuovo, più efficace e aggiornato impianto parametrico che si compone di 8 indicatori individuati tutti all'interno del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (7 sintetici e uno analitico) da parametrizzare con l'individuazione di soglie di deficitarietà diverse per ciascuna tipologia di enti, al superamento delle quali viene accertata la positività, ovvero la criticità dell' indicatore.

I nuovi parametri obiettivi hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al Rendiconto 2018.

Il Decreto Ministeriale 1° agosto 2019 ha aggiunto fra gli allegati del Bilancio di previsione la “Tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficiario” ai sensi dell’art. 172 c. 1 lettera d) D. Lgs. 267/2000.

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente o, per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficiaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all’interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d’esercizio dell’ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l’individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L’attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficiarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L’elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l’effettiva capacità di riscossione dell’ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili. A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficiarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. La situazione, come da *Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficiario allegata* e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d’insieme, con l’adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all’esito del normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficiari (la condizione “SI “identifica il parametro deficiario) sono strutturalmente deficiari ai sensi dell’art. 242 comma 1 del TUEL.

Nella tabella che si allega sono riportati i parametri obiettivi con l'individuazione delle rispettive soglie e i valori di riferimento.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente NON È da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede, all'art. 33, che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". Il D.P.C.M. del 22 settembre 2014 definisce le modalità per la pubblicazione su internet dei dati tra cui l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. La piattaforma dei crediti commerciali gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze indica, per il Comune di Claino con Osteno, in 15,04 giorni il tempo medio di pagamento al 31 dicembre 2022 e in 43 giorni il tempo medio ponderato di pagamento anticipo su un volume di documenti di spesa ricevuti nell'esercizio 2022 di € 700.945,63 dei quali sono stati pagati € 603.182,63.
- Dalla contabilità dell'Ente risulta che nel **periodo 01.01.2022 - 31.12.2022** l'indicatore globale calcolato con il **metodo della Media Ponderata è pari a 15,04 giorni mentre l'indicatore globale calcolato con il metodo della Media Semplice è pari a -2,22 giorni. Pertanto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'Indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 15,04 giorni per il periodo 01-1-2022/31-12-2022.**

Gli indicatori sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.clainoconosteno.co.it nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", così come richiesto dalla normativa vigente.

Si evidenzia la necessità di intervenire per allineare e bonificare i dati con quanto risultante nelle proprie scritture contabili il cui importo è sicuramente più affidabile e corretto rispetto a quello risultante in piattaforma.

Con la deliberazione n. 11 del 23.02.2010, la Giunta ha approvato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (art. 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

Attività rilevanti agli effetti dell'IVA

Il Comune, quale ente non commerciale secondo i canoni tributari e ai fini dell'applicazione della disciplina dell'imposta, riveste duplice soggettività

- 1) Di consumatore finale per le attività od operazioni esercitate in quanto pubblica autorità, quando perseguono fini istituzionali meramente pubblici
- 2) Di soggetto passivo di imposta solo nel momento in cui realizza direttamente attività commerciali, a titolo oneroso, con il requisito dell'abitudine, con esclusione delle operazioni svolte occasionalmente.

Le attività rilevanti agli effetti dell'IVA sono le seguenti:

SERVIZI IMPONIBILI CODICE ATTIVITA' 841110 (Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali)

| |
|-----------------------------|
| Lampade votive; |
| utilizzo impianti sportivi; |
| trasporto scolastico; |

parcheggi riservati ai residenti;

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Risulta rispettato in bilancio il limite massimo per gli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'articolo 46, comma 2, Legge nr.133/2008 di cui al programma allegato/contenuto nel Dup 2023/2025.

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Risulta rispettato il limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL 267/2000.

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è pari a Euro 10,00.

Anticipazione di Cassa

In bilancio risulta iscritta nella parte entrate, al titolo 7° e nella parte spesa al titolo 5° la previsione per anticipazioni di cassa nel limite dei 5/12 delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti (articolo 1, comma 782, della Legge di Bilancio nr.197/2022. Tale misura è superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 previsto dall'articolo 222 del Tuel 267/2000 ed al limite imposto nel 2019 pari a 4/12).

Tale aumento è stato disposto dal comma al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

L'innalzamento del limite era stato già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità.

Vincolo di pareggio

Con la Legge di Bilancio 2019, articolo1, commi da 819 a 826 è stato sancito il definitivo superamento del saldo di competenza.

Dal 2019 è possibile utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'Avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada

Il rispetto dei vincoli di destinazione è dimostrato e descritto nella deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 in data 23.02.2023.

Limitazioni acquisto mobili ed arredi

L'art. 1, comma 141, L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dapprima dall'art. 18, comma 8-septies, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in seguito dall'art. 10, comma 6, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e, da ultimo, dall'art. 10, comma 3, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le p.a. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché le autorità indipendenti e la CONSOB, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili; in tal caso, il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio devono verificare preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della norma, fermo

restando che la sua violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Fermo restando la piena vigenza della disposizione *de qua*, la spesa prevista nell'anno 2023 per acquisto di mobili e arredi non destinati all'uso scolastico ed ai servizi per l'infanzia, rientra nei limiti disposti dall'articolo 1, comma 141, Legge 24-12-2012, nr.228, essendo pari a ZERO.

Altri vincoli di finanza pubblica

Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti le limitazioni all'effettuazione delle spese concernenti: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; sponsorizzazioni passive; missioni anche all'estero; attività di formazione; incarichi di consulenze, studio, ricerche, collaborazioni coordinate e continuative; spese per autovetture, acquisto, manutenzione e noleggio;

Si ha cura di precisare che la Corte Costituzionale con le Sentenze nr.139 del 4-6-2012 e nr.173 del 06-07-2012 ha affermato, con riferimento ai vincoli di spese in questione, che gli enti possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio richiesto.

Pertanto, si ritiene sia legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato.

La spesa nella sua interezza è all'interno del limite complessivo.

Le spese per le autovetture non è riducibile al fine di assicurare servizi fondamentali quali:

- il servizio di notifica atti, anche di Amministrazioni Pubbliche statali con diritto al rimborso; servizio che se non svolto con idonei mezzi pregiudicherebbe la riscossione di entrate fiscali comunali ed erariali;
- il controllo del territorio ai fini della pubblica sicurezza;
- il controllo dei cantieri per le opere pubbliche e per eventuali abusi edilizi da parte dell'ufficio tecnico comunale e di vigilanza.

L'Ente , infatti, è proprietario di una sola autovettura utilizzata anche per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, come precisato dalla Corte dei Conti- Sezione di Controllo dell'Emilia Romagna nella deliberazione nr.18/2011 Par, l'esclusione dalla limitazione della spesa relativa ai servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza pubblica può estendersi anche ai servizi di polizia locale facenti capo agli enti territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto ai fini del generale presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Con Deliberazione n. 70 /2020/SRCPIE/PRSE del 23 giugno 2020 la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte ha specificato quanto segue: *"La spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio: "una spesa di rappresentanza ... nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioniè da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell'ente, e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti"* ed ancora *"Già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Ma occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti*

qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa"

Nella delibera è poi specificato come le spese di rappresentanza previste dall'Ente debbano essere inserite in un apposito capitolo del bilancio di previsione al fine di rispettare i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità e di mantenerne sotto controllo l'andamento nel rispetto dei vincoli imposti dalla norma.

Con Deliberazione n. 140/2020/PRSP del 6 luglio 2020 la Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo ha rilevato la mancanza del regolamento per le spese di rappresentanza, da redigersi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/00 – TUEL. La Corte evidenzia come, essendo le spese di rappresentanza *"facoltative e non necessarie"*, lo strumento regolamentare che ne disciplina la programmazione e la gestione andrebbe ad assicurare i principi di trasparenza ed imparzialità oltreché ad autorizzare l'utilizzo di risorse sottratte all'utilità diretta dei cittadini e destinate a spese di rappresentanza non collegate all'attività ordinaria dell'Ente.

Si farà presente pertanto all'Amministrazione la necessità di adottare apposito regolamento.

Inoltre si dovrà prendere atto di quanto rilevato dalla Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per la Lombardia- in merito al prospetto delle spese di rappresentanza dell'Ente sostenute nell'anno 2020 ove veniva indicata la spesa per l'acquisto delle corone d'alloro per le celebrazioni del 25 Aprile e del 4 Novembre. In proposito la Corte ha invitato l'Ente a valutare la sussistenza dei presupposti richiesti per la qualificazione di tali spese come spese di rappresentanza per come più volte enucleati nelle deliberazioni della stessa sezione di controllo e, di recente, richiamati nella Deliberazione Molise/7/2021/vsg DEL 1° Marzo 2021. Con la citata deliberazione infatti la Sezione Molise ha chiarito che le spese per acquisto corone d'alloro, fiori, targhe e pergamene ***" non sono adeguatamente giustificate: non è dato conoscere se la spesa sia o meno finalizzata a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai suoi fini istituzionali e nei confronti di destinatari che siano rappresentativi dei rispettivi enti"***.

Si cita altresì la deliberazione 77/2019 della Sezione Regionale di controllo della Campania.

Le spese di rappresentanza in ultimo devono rivestire il carattere dell'inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'

SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le spese previste in bilancio per la formazione del personale concernono esclusivamente l'attività formativa prevista dalla Legge nr.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione". Esse sono escluse dal vincolo come precisato dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con deliberazione nr.276/2013: "nell'ipotesi di attività formativa richiesta ex lege, in assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, si è al di fuori dell'ambito applicativo della normativa in questione, limitatamente alle spese necessarie per corrispondere a precisi obblighi normativi che non possano essere disattesi o differiti ad altro esercizio.

Sono altresì escluse dal vincolo le spese previste in bilancio per i corsi obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. Nr.81/2008 (Deliberazione Corte dei Conti della Lombardia nr.116/2011).

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

All.ti:

Riepilogo generale entrate per titoli;

Riepilogo generale delle spese per titoli;

prospetto dimostrativo costituzione Fcde;

prospetto di verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale 2023-2024-2025 ai sensi dell'articolo 163, comma 6, Tuel 267/2000;

prospetto dimostrativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2022;

prospetto riguardante le spese di investimento – elenco annuale 2023 e delle relative fonti di finanziamento;

prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

prospetto dimostrativo rispetto limiti spesa personale art.1, comma 562 Legge 296/2006 (comuni fino a 1000 abitanti);

relazione sulla capacità assunzionale dell'Ente ai sensi del D.M. 17 Marzo 2020.

Prot. nr. 828/2023

21.02.2023

Il Responsabile del Servizio finanziario (Dott.ssa Mariarosaria Genovese)

